



## Il Presidente

...*omissis*...

Fasc. ANAC n. 1049/2026

**Oggetto:** Richiesta di parere del RPCT della Regione ...*omissis*... in merito alla verifica delle misure sul c.d. divieto di pantouflage (trasmesso con prot. riservato rif. ANAC n. 1768 del 20 gennaio 2026).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n.1768 del 20.02.2026 – avente ad oggetto la programmazione e l'attuazione della misura anti-pantouflage da parte della Regione - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre ricordare che la norma sul divieto di pantouflage (ex art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001) si configura quale misura di prevenzione della corruzione volta a garantire l'imparzialità dell'attività del dipendente pubblico e a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Anac nei vari PNA ha raccomandato alle amministrazioni di adottare adeguate misure volte a garantire il rispetto della disposizione sul *pantouflage*. Tra queste vi è quella di prevedere nei codici di comportamento o nei PTPTC dell'amministrazione che il dipendente rilasci una dichiarazione sottoscritta con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage. Ciò allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (cfr. PNA 2022, § 3.1).

Rispetto al caso di specie si ritiene pertanto che il fine della dichiarazione sottoscritta dal dipendente in uscita è quella di garantire che lo stesso sia formalmente informato e consapevole del divieto di pantouflage. In tal senso, la autodichiarazione/accettazione con cui il soggetto interessato prende atto della disciplina in parola e si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage rimane la modalità preferibile sia per sensibilizzare sull'argomento l'interessato che per attestarne la piena consapevolezza, evitando eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma. Resta inteso che, a fronte di specifico rifiuto opposto dal dipendente alla sottoscrizione dell'impegno, l'ente, come prospettato nell'istanza, potrà procedere in via sussidiaria e residuale al mero invio di una comunicazione e al suo richiamo nella determinazione di cessazione dal servizio.



Si invita, comunque, sul punto a prendere visione delle indicazioni già fornite dall'Autorità nel PNA 2022 (§ 3.1)

Quanto alle verifiche che l'Amministrazione è tenuta a svolgere per monitorare l'osservanza del divieto di pantouflage valgono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, si ricorda che nel PNA 2022 l'Autorità ha chiarito che le amministrazioni di appartenenza sono tenute svolgere una attenta verifica istruttoria sul rispetto della norma sul pantouflage da parte dei propri ex dipendenti. *“In particolare, all'interno dell'amministrazione, si ritiene che tali verifiche siano svolte dal RPCT, anche con il necessario supporto degli uffici competenti all'interno dell'amministrazione (...). Gli esiti delle verifiche del RPCT possono tradursi in una segnalazione qualificata ad ANAC.»* (cfr. PNA 2022 cfr. § 2.2.).

Si rammenta, inoltre, che nel citato PNA (pagg. 71 ss.) Anac ha anche suggerito un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure previste nei PTPTC delle amministrazioni. Tale modello può costituire una base per sviluppare un proprio sistema di verifica, in quanto contiene delle indicazioni a carattere esemplificativo, suscettibili di adeguamento da parte degli enti alla luce dell'organizzazione e delle peculiarità di ciascuno. Al riguardo, l'Autorità ha evidenziato che *“nell'ambito delle proprie verifiche, l'amministrazione/ente può raccogliere informazioni utili ai fini della segnalazione ad ANAC circa l'eventuale violazione del divieto di pantouflage, anche attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui l'ente abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ad es. Telemaco, INI-PEC)”*.

In tal senso l'Autorità si è espressa anche più recentemente con parere a firma del Presidente n. 602 del 19 febbraio 2025.

Poste le indicazioni fornite da Anac nel PNA 2022, di cui sopra si è detto, si suggerisce di programmare nel PIAO della Regione i necessari controlli, prevenendo la consultazione di banche dati (ad esempio, Telemaco) dalle quali accertare l'eventuale assunzione di altre cariche da parte dei dipendenti cessati.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 marzo 2026, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente